

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 5 FIRENZE SUD

Via Porte Nuove n.18 50144 Firenze

tel. 055/334082– fax 055/333505

email: segreteria@atc5firenz sud.it

DELIBERA N. 35

Firenze, 25/02/2026

OGGETTO: destinazione delle carni di Ungulati abbattuti nel corso degli interventi di controllo, condotti ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94 negli istituti di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 17 bis della L.R. 3/94, nonché nel territorio a caccia programmata per la tutela delle produzioni agricole, della piccola fauna stanziale e per pubblica incolumità

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTO l'art.19 della suddetta Legge n.157/92 al comma 4, il quale stabilisce che gli animali abbattuti durante le attività di controllo di cui al comma 2 sono sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e in caso negativo sono destinati al consumo alimentare.

VISTA la legge regionale del 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della legge 157/1992 in particolare gli artt. 51 e 52;

VISTO il D.P.G.R del 3 novembre 2022 n. 36/R, Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3;

VISTA la delibera della Regione Toscana n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni, che approva la Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994;

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2019 n. 70 recante "Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015." e in particolare l'art. 3 "Contenimento degli ungulati in ambito urbano" che al comma 6 prevede " Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la destinazione dei capi catturati o abbattuti ai sensi del presente articolo. Nella definizione dei criteri per la destinazione dei capi abbattuti, la Giunta regionale tiene conto anche della possibilità di destinarne una quota ad attività di beneficenza alimentare."

CONSIDERATO che la normativa vigente e in particolare l'art. 37 L.R. 3/94 comma 6 ter individua la destinazione dei capi abbattuti in regime di controllo ai sensi dell'art. 37;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 15/12/2014 che approva le "Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta (CDS)" e definisce i Centri di Lavorazione Selvaggina (CLS);

VISTE le Linee Guida della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, Rep. Atti n. 34/CSR del 25 marzo 2021;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 528 del 15/05/2023, Recepimento Accordo tra il Governo, le

Regioni e le P. A. di Trento e di Bolzano "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (n.34/CSR del 21 marzo 2021) e approvazione del documento Linee guida regionali in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica - revoca DGRT 17/2010, integrazione DGRT1185/2014 e DGRT1281/2017;

VISTA la Delibera N. 41 del 20-01-2020 - L.R. 70/2019. Criteri e modalità di destinazione degli ungulati catturati e abbattuti ai sensi dell'art. 3 comma 6 L.R. 70/2019 e determinazione della destinazione degli ungulati catturati ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94" ed in particolare i commi 5, 6 e 7 nei quali si dispone:

- di cedere i capi abbattuti ai sensi dell'art. 37 L.R. 3/94 negli istituti di cui agli articoli 14 "Zone di Protezione", 15 "Oasi di Protezione", 16 "Zone di Ripopolamento e Cattura", 17 "Centri Pubblici di Riproduzione di Fauna Selvatica allo Stato Naturale", 17 bis "Zone di Rispetto Venatorio" e 33 "Divieti Speciali di Caccia" comma 8 della L.R. 3/94 all'ATC competente territorialmente, che provvede a destinarli secondo quanto stabilito dall'art. 37 comma 6 ter L.R. 3/94;
- di cedere i capi abbattuti ai sensi dell'art. 3 L.R. 70/2019 all'ATC competente territorialmente. Spetta ai soggetti attuatori delle attività in questione il trasporto al più vicino Centro di Sosta gestito da un ATC convenzionato con un Centro di Lavorazione Selvaggina, o direttamente ad un Centro di Lavorazione Selvaggina, convenzionato con l'ATC, od altro luogo indicato dall'ATC;

VISTO l'art. 37 della suddetta L.R. 3/94, in particolare il comma 6 ter, il quale stabilisce che i capi provenienti da interventi di controllo appartenenti alle specie cinghiale, daino, cervo, muflone e capriolo, qualora non utilizzati per rifondere i danni provocati o per rimborsare i costi sostenuti per l'intervento, debbono essere inviati ai Centri di Lavorazione Selvaggina abilitati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale);

VISTO l'art. 37 della suddetta L.R. 3/94, in particolare il comma 3, il quale stabilisce che per la realizzazione dei piani di abbattimento la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia;

VISTA la delibera della Regione Toscana n.515 del 10/05/2021 e l'allegato 1 che di essa ne fa parte; VISTA la delibera della Regione Toscana n.941 del 05/08/2024 e gli allegati che di essa ne fanno parte; VISTA la delibera della Regione Toscana n.1558 del 23/12/2024 e gli allegati che di essa ne fanno parte;

VISTA la delibera della Regione Toscana n.54 del 27/01/2025 e gli allegati che di essa ne fanno parte;

TENUTO CONTO che le carcasse conferite dalla Polizia della Città Metropolitana di Firenze devono essere eviscerate da personale volontario prima di essere stoccate nelle celle di refrigerazione e che è necessaria la presenza della Persona Formata a supporto dell'attività degli agenti della Polizia della Città Metropolitana di Firenze;

CONSIDERATO che sono state riscontrate problematiche di natura sia organizzativa che sanitaria e ritenuto opportuno adottare i provvedimenti necessari al fine di garantire la continuità delle attività;

Il Comitato di gestione dell'ATC n.5 Firenze Sud delibera che:

1. Presso l'ATC n.5 Firenze Sud è istituito un coordinamento per il conferimento delle carcasse di ungulati abbattuti durante gli interventi di controllo, condotti ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94 negli istituti di cui agli articoli 14 "Zone di Protezione", 15 "Oasi di Protezione", 16 "Zone di Ripopolamento e Cattura", 17 "Centri Pubblici di Riproduzione di Fauna Selvatica allo Stato Naturale", e 17 bis "Zone di Rispetto Venatorio" e 33 "Divieti Speciali di Caccia" comma 8 della L.R. 3/94, nonché nel territorio a caccia programmata (TCP) per la tutela delle produzioni agricole, della piccola fauna stanziale e per pubblica incolumità verso il/i Centro/i di Raccolta Selvaggina (CRS) e per la gestione delle attività correlate.

2. Per interventi ai sensi della L.R. 70/2019 "Pubblica Incolumità" condotti o coordinati dalla Polizia Provinciale all'aspetto, nella forma della girata, della braccata e delle catture con soppressione dei capi, le carcasse degli ungulati abbattuti, se le condizioni lo permettono, devono essere consegnate ad uno dei CRS gestiti o convenzionati con l'ATC n.5 Firenze Sud e successivamente conferite ad un Centro Lavorazione Selvaggina (CLS) convenzionato con l'ATC o sono consegnate direttamente ad un CLS convenzionato con l'ATC n.5 Firenze Sud per finalità di commercializzazione o beneficenza alimentare.
3. L'ATC n.5 Firenze Sud si impegna a destinare almeno due carcasse per ogni anno solare, derivanti da interventi di controllo ai sensi della L.R. 70/2019 "Pubblica Incolumità" alla beneficenza alimentare.
4. Le carcasse degli Ungulati abbattuti o catturati nel corso degli interventi di controllo condotti ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94 negli istituti di cui agli articoli 14 "Zone di Protezione", 15 "Oasi di Protezione", 16 "Zone di Ripopolamento e Cattura", 17 "Centri Pubblici di Riproduzione di Fauna Selvatica allo Stato Naturale", 17 bis "Zone di Rispetto Venatorio" e 33 "Divieti Speciali di Caccia" comma 8 della L.R. 3/94, nonché nel territorio a caccia programmata (TCP) per la tutela delle produzioni agricole, della piccola fauna stanziale e per pubblica incolumità, nell'ambito del coordinamento dell'attività di conferimento delle carcasse degli animali di cui al comma 1 della presente deliberazione di norma sono destinate alla cessione ad un CLS.
5. L'ATC provvede con proprio atto a disciplinare il rimborso dei costi sostenuti per gli interventi effettuati secondo quanto disposto dall' art. 37 comma 6 ter L.R. 3/94.
6. La G.G.V.V./Proprietario e/o Conduttore, gli organi di P.G., di norma, almeno 48 ore prima dell'effettuazione dell'intervento, devono contattare il Coordinatore dei Centri di raccolta o in sua assenza il Responsabile o uno dei Referenti del CRS più vicino all'area di intervento, per accertare la disponibilità di spazio nella cella frigo e concordare l'orario di consegna delle carcasse. Nel caso di problematiche nel conferimento delle carcasse, i soggetti sopra citati saranno ricontattati dai soggetti interpellati per riorganizzare le modalità dell'intervento. Per quanto riguarda le attività di cattura mediante trappole, la G.G.V.V. e gli organi di P.G. devono avvisare i Responsabili sopra indicati, almeno 48 ore prima dell'apertura trappola, per gestire l'arrivo delle carcasse all'interno del CRS.
7. Tutti i soggetti che attuano o partecipano agli interventi a vario titolo (G.G.V.V. Proprietario e/o Conduttore, cacciatori partecipanti abilitati art.37, ecc...) e i membri dei Comitati di gestione delle ZRV e ZRC devono occuparsi del recupero, eviscerazione e trasporto dei capi abbattuti al Centro di Raccolta dell'ATC o al Centro di Lavorazione di Selvaggina di norma indicato dal Coordinatore dei Centri di raccolta dall'ATC se ci sono le condizioni necessarie, sotto la responsabilità della GGVV. Chi trasporta le carcasse, deve consegnare il Modello di Accompagnamento Carni, richiesto dalla Normativa Vigente, compilato in duplice copia e sottoscritto dalla G.G.V.V. Responsabile dell'intervento.
8. La normativa vigente per il trasporto delle carcasse abbattute, a seguito dell'intervento, presso il CRS, o presso il CLS indicato dall'ATC (nel caso di vicinanza al luogo di abbattimento), non prevede che il mezzo debba avere particolari autorizzazioni o che debba essere refrigerato. Anche il trasportatore non necessita di autorizzazioni specifiche. È obbligatorio avere a disposizione il Modello di Accompagnamento Carni, richiesto dalla Normativa Vigente, firmato dalla G.G.V.V. / Proprietario e/o Conduttori responsabili dell'intervento. Le G.G.V.V./ Proprietario e/o Conduttori, i partecipanti all'intervento ed i responsabili degli istituti pubblici ZRV e ZRC devono comunque impegnarsi a rispettare regole generali per il buon mantenimento delle carcasse, al fine di evitare il deterioramento della carne dei capi abbattuti. Il trasporto del capo abbattuto al CRS/CLS deve avvenire nel più breve tempo possibile, rispettando le più elementari regole igienico-sanitarie con idonee modalità. Il servizio diurno è quello che si svolge nella fascia oraria compresa tra le 07:00 e le 21:59.
9. Per motivi di riscontro contabile, è necessario annotare sul/sui Modello/i di Accompagnamento Carni il peso della carcassa eviscerata, misurato con dinamometro in dotazione al CRS (se conferita ad un CRS). Nel caso in cui la/le carcassa/e transiti/no per un CLS, dovrà comunque essere annotato il peso della carcassa eviscerata sul/sui Modello/i di Accompagnamento Carni appositi. Per la liquidazione di qualsiasi eventuale rimborso spese sostenute farà fede la/e pesate delle carcasse trasmessa/e all'ATC n.5 Firenze Sud dal CLS.

10. Presso ciascun CRS è disponibile per la compilazione il Registro di Carico e Scarico delle carcasse. La compilazione è richiesta sia da parte degli organi di P.G. che dalle G.G.V.V./Proprietari o Conduuttori, ciascuno per le proprie competenze. Gli operatori responsabili degli interventi di controllo devono depositare le carcasse all'interno della cella e compilare i campi (1,2,3,4,5,6,7,8) del registro. Inoltre, devono inviare un SMS/Messaggio WhatsApp al Responsabile/Referente del CRS, anche nel caso di assenza di quest'ultimo, per certificare la presa in carico delle carcasse abbattute presso il CRS. Le carcasse saranno trattate nel più breve tempo possibile. I campi rimanenti identificati nel Registro suddetto, individuati dai numeri (9-10-11-12-13) devono essere compilati dal Responsabile o dai Referenti del CRS.
11. Il Responsabile ed i Referenti sono elencati negli allegati delle convenzioni appositamente stipulate per ciascun CRS.
12. Le carcasse che verranno scartate, sia parzialmente che totalmente, dal CLS per motivi non imputabili o imputabili all'ATC n.5 Firenze Sud, non potranno essere conteggiate per eventuali rimborsi economici.
13. L'ATC n. 5 Firenze Sud prevede un contributo per le spese veterinarie sostenute dal proprietario nel caso in cui, durante interventi di controllo con modalità di Braccata o Girata, uno o più cani subiscano ferite a causa di contatti ravvicinati con i selvatici. Per ottenere il contributo, il proprietario del cane deve presentare una richiesta scritta all'ATC, indicando in modo sommario l'accaduto, specificando il luogo e la data dell'evento. Alla richiesta devono essere allegati: il cedolino con i massimali previsti dalla propria assicurazione, la ricevuta di accredito del rimborso ricevuto dall'assicurazione, la documentazione redatta dal veterinario che attesti le lesioni riportate dal cane, la fattura delle spese veterinarie, il codice IBAN su cui deve essere versato il contributo. L'ATC, ricevuta l'istanza, potrà richiedere agli organi di Polizia Giudiziaria (P.G.) e/o G.G.V.V. un rapporto sulle circostanze dell'accaduto. L'ATC, una volta acquisita la documentazione di cui sopra, valuterà le richieste pervenute e deciderà se autorizzare o meno l'erogazione del contributo, che sarà liquidato tramite bonifico bancario, fino ad un massimale di € 300,00 per cane. In caso di diniego dell'assicurazione all'erogazione del premio o qualora i cani coinvolti non siano assicurati e in ogni altra situazione in cui non venga rispettato quanto sopra riportato, l'ATC n.5 Firenze Sud non applicherà le disposizioni previste dal presente articolo.
14. Per lo smaltimento dei visceri è necessario rispettare quanto previsto dalla Normativa Vigente.
15. L'ATC n. 5 Firenze Sud ha istituito un fondo economico dedicato, finalizzato a garantire lo svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione dei CRS (apertura e chiusura, manutenzione degli impianti, acquisto di materiali di consumo per la sanificazione delle celle, ecc.) e a sostenere le operazioni necessarie per l'avvio e la gestione di ciascun capo abbattuto presso i CRS o i CLS, comprese le fasi di trattamento ed eviscerazione delle carcasse.

Il fondo è riservato esclusivamente alle attività convenzionate con le Associazioni di categoria provinciali aderenti. Per le G.G.V.V. appartenenti ad Associazioni non aderenti alla convenzione stipulata con l'ATC n. 5 Firenze Sud, così come per i soci non convenzionati, non è previsto alcun riconoscimento economico.

La presente deliberazione sostituisce qualsiasi altra precedente deliberazione in materia.

F.to in originale

Il Presidente
Mauro Dainelli

Il Segretario
Chiara Gensini